



Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
 UFFICIO CACCIA, PESCA, PARCHI E FORESTE  
 C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO  
 Tel. 0171-445365/302 – Fax 0171-445745  
 Codice Fiscale e Partita IVA n.: 00447820044  
 www.provincia.cuneo.it

Ai COMUNI della Provincia  
 Al COMANDO PROV.LE CARABINIERI  
 Al COMANDO CARABINIERI FORESTALI DI CUNEO  
 Al CORPO DI POLIZIA LOCALE FAUNISTICO-AMBIENTALE  
 Agli ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE  
 Alle ASSOCIAZIONI PISCATORIE  
 Alla QUESTURA  
 All'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
 Agli ORGANI di INFORMAZIONE

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Stagione di pesca 2020. Disposizioni.

In occasione dell'apertura generale della stagione di pesca, stabilita per **domenica 23/02/2020**, si ritiene opportuno ricordare, in applicazione della L.R n. 37 del 29.12.2006, del D.P.G.R. n. 1/R del 10/01/2012 e s.m.i, della D.G.P. n. 8 del 20/01/2009 e s.m.i., della L.R. n. 5 del 04/05/2012, della L.R. n. 8 del 7/05/2013, della L.R. 1 del 5/02/2014 e della L.R. 1 del 27/01/2015 che la pesca nelle acque interne della provincia di Cuneo è regolamentata secondo le seguenti disposizioni.

**LICENZA DI PESCA**

Sono previsti i seguenti tipi di licenza di pesca:

- **Licenza di tipo "A" a scopo professionale** per chi esercita la "pesca di mestiere". Consente la pesca nelle acque della Regione Piemonte classificate "principali" mediante attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato "D" del Regolamento Regionale 1/R/12 ed è rilasciata, previa domanda e versamenti della tassa di € 22,00 e della soprattassa di € 43,00.
- **Licenza di tipo "B" a scopo dilettantistico** per il pescatore non professionista che utilizza la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, o la tirlindana (il cui uso non è consentito in provincia di Cuneo) o la bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Per i residenti in Regione Piemonte costituiscono licenza di pesca le ricevute dei versamenti della tassa e soprattassa su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, codice fiscale e residenza).

I versamenti postali da effettuare per tale licenza sono i seguenti:

N° c.c.p.	Intestazione	Importo	Causale
93322337	Regione Piemonte - Piazza Castello 165 – Torino	€ 12,00	Licenza di pesca di tipo dilettantistico Tassa Regionale Pesca - Anno 2020
1023349648	Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino	€ 23,00	Licenza di pesca di tipo dilettantistico - Soprattassa pesca per la provincia di Cuneo - Anno 2020

La licenza ha validità 365 giorni dalla data dei versamenti e deve essere accompagnata da un documento di identità valido.

- **Licenza di tipo "D" a scopo dilettantistico** per il pescatore straniero non professionista. Consente l'esercizio della pesca con la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, la tirlindana (il cui uso non è consentito in provincia di Cuneo) o la bilancia di lato non superiore a mt 1,50. Per l'anno 2020 l'importo della tassa regionale è di € 14,00 da effettuarsi sul c.c.p. n. 93322337 intestato a "Regione Piemonte - Tassa Pesca - P.zza Castello 165 – Torino". Ha validità tre mesi dalla data di effettuazione del versamento.

I versamenti della tassa e soprattassa sulle licenze (A, B e D) possono anche essere effettuati mediante bonifico bancario o postale indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale, i seguenti codici IBAN:

- Tassa regionale: IT62D076010100000093322337 - Causale: Tassa Pesca (anno di riferimento)



capi giornalieri) Non si può inoltre pescare più di un luccio, tre tinche, tre savette e 10 persico reale. Il quantitativo complessivo giornaliero massimale pescabile è 5 kg e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

Al raggiungimento di uno dei limiti previsti di pescato trattenuto è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Non vi sono limiti di peso o numero per i pesci alloctoni di cui all'allegato C del Reg. Pesca n. 1/R/2012. Per quanto riguarda i limiti di cattura nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia si rimanda al relativo Regolamento allegato alla D.G.P. n. 58 del 24/02/2009 e s.m.i..

### **PERIODI CONSENTITI**

La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto, fatta eccezione per la pesca notturna alla carpa nelle acque principali e secondarie ciprinicole sottoposte a diritti esclusivi di pesca secondo i regolamenti vigenti nei singoli tratti.

La pesca nelle acque secondarie salmonicole è consentita tutti i giorni dall'alba di domenica 23 febbraio 2020 al tramonto di domenica 4 ottobre 2020, fatta eccezione per i laghi e bacini montani al di sopra dei 1.000 mt. s.l.m., nei quali l'apertura decorre dall'alba di domenica 7 giugno 2020. Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia la pesca è vietata nei giorni di martedì e mercoledì non festivi, fatta eccezione per i Laghi Blu (apertura domenica 7 giugno 2020) e le zone "no-kill", appositamente istituite, nelle quali la pesca, all'interno dei periodi di cui sopra, è consentita tutti i giorni.

**La pesca al temolo è vietata, su tutto il territorio della provincia, fino al 31/12/2021.**

**La pesca all'anguilla è vietata, su tutto il territorio regionale, sino all'approvazione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. CE 1100/2007.**

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti, sul territorio della provincia di Cuneo, periodi di divieto di pesca come risulta dal seguente prospetto:

#### **SPECIE**

AGONE  
ALBORELLA  
BARBO  
BARBO CANINO  
BONDELLA  
CARPA  
CAVEDANO  
COREGONE  
LUCCIO  
PESCE PERSICO REALE  
SAVETTA  
TINCA  
TROTE E SALMERINI

#### **PERIODI DI DIVIETO**

Dal 15 maggio al 15 giugno  
Dal 15 maggio al 15 giugno  
Dal 1 giugno al 30 giugno  
Dal 1 giugno al 30 giugno  
Dal 15 dicembre al 15 gennaio  
Dal 1 giugno al 30 giugno  
Dal 1 giugno al 30 giugno  
Dal 15 dicembre al 15 gennaio  
Dal 1 febbraio al 31 marzo  
Dal 25 aprile al 31 maggio  
Dal 15 maggio al 15 giugno  
Dal 1 giugno al 30 giugno  
Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo ad eccezione della trota iridea nelle acque principali e secondarie ciprinicole in occasione di gare autorizzate di pesca.

In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca alla lampreda padana, allo storione comune, allo storione cobice, al cobite mascherato ed al gambero di fiume autoctono.

### **CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE**

Ai sensi del Regolamento Regionale Pesca n. 1/R/2012 e della D.D. n. 706/2012 le acque pubbliche della provincia di Cuneo si suddividono in:

**Principali:** Fiume Tanaro-dalla confluenza con il Torrente Stura nel comune di Cherasco sino al confine con la provincia di Asti;

#### **Secondarie ciprinicole:**

- F. Po: dalla confluenza del T. Bronda (S. Firmino) a valle;
- T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle;
- F. Stura di Demonte: dal ponte della S.P. Fossano-Salmour (ponte di S. Lazzaro) a valle;
- T. Mondalavia: dal ponte della S.P. Bene Vagienna-Carrù a valle;
- T. Pesio: dal ponte dell'autostrada TO-SV a valle;
- F. Tanaro: dal ponte in Ceva della S.S. 28 a valle;
- T. Maira: dal ponte della S.P. Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in comune di Cavallermaggiore a valle;
- Tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Sommaria Bosco, Sanfrè, Roddi, Cherasco, Narzole e Fraz. Cinzano di S. Vittoria d'Alba, Fraz. Gallo di Alba, Fraz. Pollenzo di Bra;

**Secondarie salmonicole:** tutte le restanti acque montane e di pianura in cui il patrimonio ittico richiede particolare tutela, con riferimento alle acque popolate da salmonidi e timallidi.

### **ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO**

L'elenco delle zone di protezione sottoposte a divieto di pesca è consultabile all'indirizzo:

<https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca/zone-protezione-ripopolamento>

### **ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI**

Nelle acque principali sono consentiti i seguenti attrezzi:

- a) Pesca professionale: consentiti gli attrezzi di grande cattura indicati nel Regolamento Reg. n. 1/R/2012;
- b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:
1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque ami con esche naturali o con cinque esche artificiali, da usarsi nello spazio di mt 3;
  2. una bilancia (si veda il "Regolamento pesca con la bilancia").

E' vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.

Nelle acque secondarie ciprinicole sono consentiti i seguenti attrezzi:

- a) Pesca professionale: non consentita;
- b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:
1. un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata di un massimo di cinque ami con esche naturali o con cinque esche artificiali, da usarsi nello spazio di 3 metri;
  2. una bilancia (si veda il "Regolamento pesca con la bilancia").

E' vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.

Nelle acque secondarie salmonicole sono consentiti i seguenti attrezzi:

- a) Pesca professionale: non consentita;
- b) Pesca dilettantistica: è ammesso l'uso di una sola canna per pescatore armata di:
1. un amo con esche naturali;
  2. quattro mosche artificiali galleggianti;
  3. un'altra esca artificiale.

In queste acque è vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso come esca della larva di mosca carnaria e di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di animali e del sangue comunque preparato o diluito. E' inoltre vietato il sistema di pesca con l'uso di insetti artificiali con zavorra affondante e terminale radente il fondo.

### **PESCA NEI LAGHI ALPINI**

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici situati al di sopra dei 1.000 mt. di altitudine è consentita dall'alba di **domenica 7 giugno 2020** sino al tramonto di **domenica 4 ottobre 2020**, salvo non risultino ancora coperti di ghiaccio. E' fatta eccezione per i bacini artificiali idroelettrici soggetti a diritti esclusivi di pesca in cui è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio, purché non siano ancora, per la maggior parte, coperti di ghiaccio.

### **PESCA CON LA BILANCIA**

La pesca con la bilancia, ai sensi della D.D. 706/2012 è regolamentata come segue:

- 1) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a mt 1,50;
- 2) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 6/R;
- 3) La rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a mt 5 con corda non inferiore a mt 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento (carrucole, anelli, corde aggiuntive);
- 4) L'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza fra due bilance in esercizio non può essere inferiore a mt 20. La pesca con la bilancia non è consentita a distanza inferiore a mt 30 da altro pescatore che esercita la pesca con la canna, da scale di rimonta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti;
- 5) La pesca con la bilancia è consentita, ad esclusione dei tratti a gestione diretta della Provincia ove è sempre vietata, esclusivamente nei seguenti corsi d'acqua:
  - **F. Tanaro:** dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la Prov. di Asti;
  - **F. Stura:** dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro;
  - **T. Maira:** dal ponte della S.P. Saluzzo Savigliano fino alla confluenza con il Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle;
  - **T. Varaita:** dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confluenza nel F. Po;
  - **F. Po:** dal Ponte dei 'Pesci vivi' (S.P. n. 589) a valle sino al confine con la Provincia di Torino.
- 6) La pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1° Aprile al 31 Agosto, fatta eccezione per il tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al confine con la provincia di Asti ove la stessa è vietata dal 1° Aprile al 15 Luglio;
- 7) Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della L.R. 37/2006.

## PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

La pesca notturna alla carpa ed a tutte le specie, di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale n. 1/R/12, è consentita tutto l'anno in tutte le acque principali e secondarie ciprinicole soggette a concessione, fatto salvo il periodo di divieto alla pesca alla carpa compreso tra il 1° ed il 30 giugno, così come previsto dall'allegato "B" del Regolamento medesimo.

Tale pesca rimane regolamentata secondo le previgenti norme e pertanto con gli attrezzi e le modalità seguenti:

- uso di 2 canne, con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo da usarsi nello spazio di mt 3;
- divieto dell'uso di fonti luminose quando l'uso è diretto all'esercizio della pesca;
- divieto di detenere altre specie ittiche, ad eccezione di quelle usate come esca;
- obbligo di immediato rilascio in acqua di altre specie ittiche catturate;
- vietato il rilascio nelle acque di ogni esemplare catturato compreso nell'elenco di cui all'allegato "C" del Regolamento medesimo ed ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 1/R/12.

## BACINI DI PESCA PRIVATI E LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA

A norma del Reg. Reg.le n. 1/R/2012 sono definiti bacini di pesca privati e laghetti di pesca sportiva:

- bacini artificiali, anche collegati con le acque pubbliche, ma situati all'interno di aree di proprietà privata recintate;
- laghetti, stagni od altri impianti recintati in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopo di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali di acquacoltura.

In questa tipologia di acque la pesca è consentita senza licenza, senza limitazione di attrezzi e senza limiti di cattura. Ai fruitori degli impianti e dei bacini privati è vietato asportare prodotti vivi.

## ZONE DI PESCA A MOSCA "NO KILL"

- **Torrente Varaita:** in comune di Sampeyre, dal ponte della S.P. n. 8 della Valle Varaita (nuova variante) in fraz. Rore al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassinò (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Tanaro:** in comune di Gressio, dalla confluenza del Torrente Piangranone a valle sino al confine comunale con il comune di Priola (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Tanaro:** in comune di Niella Tanaro solo per la carpa (classificato come "Acque Secondarie Ciprinicole") tratto dalla diga posta a monte del mulino Tomatis a monte per circa 950 m. oltre la zona "Beton Tanaro" (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Tanaro:** in comune di Narzole, solo per la carpa (classificato come "Acque Secondarie Ciprinicole") tratto compreso tra la zona a monte del DDE e la diga a valle da cui si dirama il canale Isorella (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Fiume Stura:** Comune di Moiola dal Ponte S. Membotto sino al confine con Gaiola (d.d.e. di pesca a gestione diretta provinciale);
- **Torrente Grana:** in Comune di Monterosso Grana, tratto compreso tra la briglia a monte del ponte del concentrico e 200 metri circa a valle del ponte medesimo (per una lunghezza complessiva di c.a. 450 metri);
- **Fiume Stura:** in Comune di Cuneo, tratto compreso tra il Ponte "Vecchio" e la pedancola "Vassallo";
- **Fiume Bormida:** in Comune di Saliceto, nel tratto compreso, a monte, tra la Loc. Pian Rocchetta (confine col Comune di Cengio - SV) ed, a valle, con termine in loc. Sattamini all'altezza del Rio Luvia (confine col Comune di Camerana -CN) per una lunghezza complessiva di km. 5 c.a.;
- **Torrente Maira:** nei comuni di Marmora, Stroppio e Prazzo e più precisamente, per la parte a valle, da 100 mt. prima dell'incrocio tra la SS 22 e la SP 104 che conduce nel vallone di Elva ed a monte presso il ponte della SS 22 per Km. 1,2 circa;
- **Torrente Maira:** nel comune di Cavallermaggiore tratto dal ponte della S.P. 129 a valle sino allo sbarramento posto circa 100 mt. a valle dell'ex ponte ferroviario per circa 1 km;
- **Torrente Maira:** nel comune di Cavallerleone nel tratto 400 mt. circa a monte della Pedaggera sino allo sbarramento dell'incile canale Brunotta per una lunghezza complessiva di mt 700 circa;
- **Fiume Po:** dal Ponte in legno nei pressi del bivio per Ostana al ponte di Oncino.

La pesca nelle prime cinque zone (**torrente Varaita, fiume Tanaro e fiume Stura**), essendo ricomprese nei Diritti demaniali in gestione diretta della Provincia" è soggetta al versamento di € 15,00 sul c.c.p. n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo – Caccia e Pesca – C.so Nizza 21 – CUNEO" comprensivo anche di autorizzazione all'esercizio ittico negli altri diritti esclusivi di pesca gestiti dalla Provincia (Cod. Iban: IT 85 H 07601 10200 000014641120).

## VIGILANZA

In base all'art. 23 della L.R. 37/06 la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle relative infrazioni è affidata al Corpo di Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia, ai Carabinieri Forestali, al personale di vigilanza delle Aree Protette nazionali, regionali e provinciali, oltre a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o di Agenti di polizia giudiziaria.

Le Province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria a:

- volontari su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute;
- guardie ecologiche volontarie di cui agli artt. 36 e 37 della L.R. n. 32 del 2/11/1982.

Il contenzioso relativo alle violazioni in materia di pesca accertate nelle acque interne della provincia è svolto dalla Provincia di Cuneo. I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati ed impiegati per interventi sulla fauna acquatica.

Per maggiori informazioni si può comunque contattare l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo – C.so Nizza n. 21 – Cuneo (Tel. 0171-445365/445302 - Fax 0171-445745).  
Gli orari di sportello sono: lunedì-martedì-venerdì: ore 9/12; giovedì ore 14:30/16:30.  
Sito web: <https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca>  
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO